



Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

n. 2 del 15-05-2025

Oggetto: Adempimenti relativi al piano regionale per la prevenzione degli incendi e per l'igiene pubblica nel centro abitato anno 2025

IL SINDACO

Vista la legge n.353 del 21 novembre 2000, così come modificata dal DL 08/09/202, n.120 convertito, con modifiche, dalla L. 08/11/2021 n.155- art 10, commi 1 e 2;

Vista la Delibera Regionale n.23/11 del 09.05.2017 con la quale si è stabilito che le prescrizioni hanno validità triennale fatti salvi eventuali aggiornamenti annuali da approvare con Deliberazione da parte della Giunta Regionale.

Visto il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2023-2025. Anno 2023 approvato con Delibera regionale del 13 Luglio 2023, n. 24/29;

Viste le prescrizioni Regionali antincendio 2023/2025 aggiornamento 2025, approvate con delibera G.R. n. 05/48 del 29.01.2025.

Vista la nota della Prefettura di Oristano, ns prot. del 08.04.2025 n.4244, avente per oggetto Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025.Prescrizioni regionali antincendio.

Premesso che occorre predisporre particolari accorgimenti al fine di prevenire, con l'approssimarsi della stagione in corso e di quella estiva, ogni pericolo legato agli incendi e al proliferare delle zecche e di altri insetti nocivi alla salute umana;

Ritenuto necessario ed urgente tutelare la salute pubblica in particolare, adottando, dovute misure preventive;

Considerato che la notevole crescita delle sterpaglie e delle erbacce dovute al clima particolarmente favorevole, favoriscono il proliferare di insetti e dei parassiti nocivi per la salute umana e alimenta il pericolo di insorgenza e/o propagazione di incendi, pertanto, occorre adottare un provvedimento finalizzato alla tutela della salute pubblica e della incolumità dei cittadini, stabilendo al giorno 07 Giugno 2025 il termine ultimo per il taglio e la rimozione delle erbacce e di qualsiasi altro materiale infiammabile all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze;

Vista la legge 23.12.1978, n. 833;

Visto il T.U. approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265;

Visto il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. in particolare l'art. 50;

Vista la Legge Regionale n.8 del 27 aprile 2016;

ORDINA

PARTE I^a

che siano puntualmente eseguite, le seguenti prescrizioni di cui all'allegato alla Delibera G.R. n. 05/48 del 29.01.2025.(art. 16 - Terreni e fabbricati)

Entro il 1° Giugno 2025:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

PARTE II^a

E ulteriori seguenti prescrizioni:

AVVERTE

- A) **All'interno del centro abitato** e nell'immediata periferia i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d'uso, ovvero incolte con presenza di erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericolo d'incendio o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi, tra cui le zecche, sono tenuti ad effettuare il taglio e l'asporto dei residui di falciatura delle aree entro

il 1 Giugno 2025; relativamente alle aree urbane periferiche dovranno essere realizzate lungo tutto il perimetro di confine adeguate fasce parafuoco aventi larghezza minima pari a metri 5, prive di qualsiasi materiale infiammabile, da realizzarsi mediante aratura superficiale del terreno, detta condizione dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l'elevato rischio di incendio boschivo, di cui alle prescrizioni Regionali Antincendio.

- B) Il divieto del pascolo e del transito degli animali nel centro abitato e nelle aree prospicienti, salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio veterinario dell'Azienda ATS ASSL SARDEGNA competente per territorio.
- C) Allo scopo di contribuire al mantenimento del decoro urbano e di non arrecare danni a terzi, i proprietari e/o conduttori di terreni o cortili nei quali vi siano alberi, arbusti o siepi devono potarli a filo dei muri delle loro proprietà private, ferme restando, le responsabilità civili e/ o penali in capo agli stessi per eventuali danni cagionati a terzi, sono ammesse sporgenze di bordure floreali di modesta entità di 10/15 cm (prive di spine) a condizione che, le stesse, non siano causa di intralcio ai pedoni, ad esempio se ubicate nei tratti di marciapiede molto stretti e che i proprietari abbiano cura di osservare una puntuale e scrupolosa pulizia dell'area antistante alla bordura.
- D) È fatto obbligo altresì ai proprietari e/o conduttori di immobili di provvedere alla rimozione di eventuali erbacce spontanee, presenti sulle facciate dei fabbricati, ovvero sui muri di recinzione confinanti con la pubblica via;
- E) al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico ed arboreo nonché di tutelare la salute pubblica è fatto divieto assoluto di utilizzare in ambito urbano il diserbo chimico (glifosate), nonché altri presidi aventi gli stessi effetti per operazioni di diserbo;
- F) al fine di salvaguardare la salute umana chiunque detiene animali da affezione (cani, gatti) è tenuto a effettuare adeguati trattamenti antiparassitari.

1) La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'Allegato D" (Prontuario delle sanzioni amministrative). 2) Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 7, il pericolo d'incendio è presunto.

2)**Chiunque violi** le disposizioni della presente **Ordinanza di cui alla parte II**, per le quali non sia già prevista specifica sanzione ovvero che il fatto non costituisca reato secondo le disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta della somma di € 300,00 ai sensi della Delibera della Giunta Comunale n. 61 del 08.06.2017, di determinazione degli importi delle

sanzioni per le violazioni delle ordinanze comunali e troveranno applicazione le disposizioni previste dalla legge 689/81 e s.m. i.

Trascorso il termine entro il quale provvedere alla pulizia delle aree, i proprietari verranno diffidati mediante comunicazione scritta a cura del Servizio di Polizia Municipale perché provvedano alla pulizia di tali aree entro il termine di 10 giorni. Trascorsi i termini indicate nella (diffida) senza che l'interessato abbia ottemperato all'ordine ingiunto si provvederà con l'emanazione di una **ordinanza nominativa**, la cui inadempienza l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese al contravventore;

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio (dal 1° Giugno fino al 31 Ottobre 2025)

In caso di incendio tutti i cittadini, volontari, collaboreranno con le strutture preposte al coordinamento delle operazioni di spegnimento, in particolare con riferimento al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della

Regione, i Vigili del Fuoco, gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, e della Polizia Municipale;

Al Servizio di Polizia Municipale, agli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica, agli Agenti e Ufficiali del Corpo Forestale e di V.A., ai Servizi di Igiene Pubblica e Veterinario dell'Azienda ATS ASSL di Oristano, ciascuno per la propria competenza, e a chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e far osservare quanto disposto con la presente Ordinanza.

Per quanto riguarda le violazioni alle prescrizioni Regionali antincendio troveranno applicazione le disposizioni a tale scopo stabilite;

SI AVVISA

che ai sensi delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025, aggiornamento 2025, la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita: **nel periodo dal 15 Maggio al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione** rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "Allegato C"

DISPONE

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell'allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 05/48 del 29.01.2025.

che fanno parte integrale e sostanziale della presente ordinanza. La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune. La presente Ordinanza viene altresì trasmessa alla Prefettura, alla Questura di Oristano, alla locale Stazione Carabinieri,

al Comando Provinciale dei VV.FF. di Oristano, alla Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale competente per territorio, alla Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare e all'Ufficio Tecnico Comunale.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

Mogoro, lì 15-05-2025

Il Sindaco
(Firmato digitalmente)
0 Donato Cau